

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10300/25
ADD 2

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0162(NLE)**

**AELE 53
CH 19
MI 400**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 309 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 309 - Annex 2.

All.: COM(2025) 309 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 309 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare,
approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera**

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO AEREO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

VISTO l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (di seguito denominato "Accordo");

RICONOSCENDO l'importanza cruciale dell'aviazione civile per la creazione di collegamenti per passeggeri, merci e posta;

CONSIDERANDO che le Parti contraenti hanno concordato un ampio pacchetto bilaterale, comprendente il Protocollo istituzionale del presente Accordo, al fine di stabilizzare e sviluppare relazioni reciproche nei settori relativi al mercato interno a cui partecipa la Svizzera;

RIBADENDO, nel contesto dell'ampio pacchetto bilaterale tra le Parti contraenti, l'impegno comune delle Parti contraenti per un'aviazione civile sicura, protetta, competitiva, sostenibile e innovativa,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo è modificato come segue:

- (a) all'articolo 2, le parole "secondo quanto disposto dall'allegato del presente Accordo" sono soppresse;
- (b) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri dell'Unione sono garantiti a partire dalla prima stagione aeronautica dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo.";
- (c) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualsiasi intervento volto a garantire l'osservanza del presente Accordo, ai sensi del presente articolo, deve essere attuato in conformità all'articolo 19.";
- (d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 21

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.
3. Il Comitato misto:
 - (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
 - (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;
 - (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
 - (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; ed
 - (e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.
4. In caso di modifica degli articoli 1–6, 10–15, 17 o 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "Protocollo (n. 7)"), il Comitato misto modifica di conseguenza l'allegato A dell'allegato.

5. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

6. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

7. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

8. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(e) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 28a

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte contraente di mettere a disposizione informazioni classificate, salvo che ciò sia previsto in un atto giuridico dell'Unione integrato nell'allegato del presente Accordo.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti contraenti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti contraenti.";

(f) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 34

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera."

2. L'allegato dell'Accordo è modificato come segue:

(a) il testo sotto il titolo "ALLEGATO" e sopra il sottotitolo "1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile" è sostituito dal seguente:

"SEZIONE A

- Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

- Fatto salvo l'articolo 15 del presente Accordo, il termine "vettore aereo comunitario", utilizzato negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008.
- Qualsiasi riferimento contenuto negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato agli articoli 81 e 82 del Trattato o agli articoli 101 e 102 del TFUE si intende fatto agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.

SEZIONE B";

- (b) nella sezione 2 (Regole di concorrenza), alla voce relativa al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, la frase introduttiva "Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:" è sostituita da "Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, si applica quanto segue:";
- (c) nella sezione 3 (Sicurezza aerea (safety)), la voce relativa al regolamento (UE) 2018/1139 è modificata come segue:
 - (i) il paragrafo seguente è soppresso:

"Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.";

(ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"(c) all'articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera concede all'Agenzia e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest'ultimo al servizio dell'Agenzia, i privilegi e le immunità di cui all'allegato A basati sugli articoli 1–6, 10–15, 17 e 18 del Protocollo (n. 7). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo."";

- (d) nella sezione 3 (Sicurezza aerea (safety)), alla voce relativa al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, nel primo paragrafo le parole "il secondo trattino dell'allegato" sono sostituite da "il primo trattino della sezione A dell'allegato";
- (e) nella sezione 3 (Sicurezza aerea (safety)), alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, nel primo paragrafo le parole "il secondo trattino dell'allegato" sono sostituite da "il primo trattino della sezione A dell'allegato";
- (f) nella sezione 5 (Gestione del traffico aereo), alla voce relativa al regolamento (CE) n. 549/2004, il paragrafo seguente è soppresso:

"Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.";

(g) nella sezione 9 (Allegati), la lettera A è sostituita dalla seguente:

"A: Privilegi e immunità";

(h) l'allegato A dell'allegato e l'appendice dell'allegato A sono sostituiti dal testo riportato nell'appendice del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;

- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

"ALLEGATO A

Privilegi e immunità

ARTICOLO 1

(corrispondente all'articolo 1 del Protocollo (n. 7))

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

(corrispondente all'articolo 2 del Protocollo (n. 7))

Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

ARTICOLO 3

(corrispondente agli articoli 3 e 4 del Protocollo (n. 7))

1. L'Agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'Agenzia esportati dalla Svizzera o forniti all'Agenzia in Svizzera non sono soggetti a dazi o imposte indiretti.
3. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito in Svizzera, salvo che ciò non avvenga a condizioni accettate al governo della Svizzera.
4. L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dalla Svizzera.
5. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

ARTICOLO 4

(corrispondente all'articolo 5 del Protocollo (n. 7))

L'Agenzia beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Agenzia non possono essere censurate.

ARTICOLO 5

(corrispondente all'articolo 6 del Protocollo (n. 7))

I *laissez-passer* dell'Unione rilasciati ai membri e agli agenti dell'Agenzia sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali *laissez-passer* sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive).

ARTICOLO 6

(corrispondente all'articolo 10 del Protocollo (n. 7))

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione che partecipano ai lavori dell'Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

ARTICOLO 7

(corrispondente all'articolo 11 del Protocollo (n. 7))

Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia:

- (a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e degli agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione e i propri funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

- (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- (d) godono del diritto di importare in franchigia la mobilia e gli effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione in Svizzera, e del diritto di riesportarli in franchigia alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera;
- (e) godono del diritto di importare in franchigia l'autovettura destinata all'uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera.

ARTICOLO 8

(corrispondente all'articolo 12 del Protocollo (n. 7))

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell'Unione, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia sono soggetti, a profitto dell'Unione, a un'imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Agenzia.

ARTICOLO 9

(corrispondente all'articolo 13 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Agenzia, stabiliscono la loro residenza fiscale sul territorio della Svizzera al momento dell'entrata in servizio presso l'Agenzia, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall'imposta di successione in Svizzera; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 10

(corrispondente all'articolo 14 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia non sono pertanto obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell'Agenzia sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera.

ARTICOLO 11

(corrispondente all'articolo 15 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Agenzia cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.

ARTICOLO 12

(corrispondente all'articolo 17 del Protocollo (n. 7))

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell'Agenzia esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

L'Agenzia ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Agenzia.

ARTICOLO 13

(corrispondente all'articolo 18 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione del presente allegato A, l'Agenzia agirà d'intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell'Unione interessati."

PROTOCOLLO ISTITUZIONALE
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO AEREO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione;

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti contraenti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse;

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno;

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo nelle cause individuali è salvaguardata;

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente Protocollo è garantire alle Parti contraenti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee nel settore relativo al mercato interno che rientra nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo").
2. A tale scopo, il presente Protocollo fornisce nuove soluzioni istituzionali che facilitano un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti contraenti. Tenendo conto dei principi del diritto internazionale, il presente Protocollo definisce in particolare soluzioni istituzionali per l'Accordo che sono comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo di applicazione o gli obiettivi dell'Accordo, segnatamente:
 - (a) la procedura di allineamento dell'Accordo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per l'Accordo;
 - (b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo;

- (c) la vigilanza e l'applicazione dell'Accordo; e
- (d) la composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

1. Il presente Protocollo, il suo allegato e la sua appendice sono parte integrante dell'Accordo.
2. Le disposizioni dell'Accordo abrogate dal presente Protocollo sono elencate di seguito:
 - (a) articolo 1, paragrafo 2;
 - (b) articolo 17;
 - (c) articolo 18, paragrafo 1;
 - (d) articolo 22;
 - (e) articolo 23;
 - (f) articolo 29;
 - (g) articolo 30, paragrafo 2;

(h) articolo 31; e

(i) articolo 35, paragrafo 2.

3. I riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nell'Accordo si intendono fatti all'Unione.

ARTICOLO 3

Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

1. Gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra l'Unione e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un insieme coerente che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra l'Unione e la Svizzera.

2. L'Accordo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

CAPITOLO 2

ALLINEAMENTO DELL'ACCORDO AGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

ARTICOLO 4

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione europea (di seguito "Commissione") ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, all'interno del Comitato misto si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.
4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo. Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto.
5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 7.

ARTICOLO 5

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nel settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto dell'Accordo siano integrati nell'Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.
2. Gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo conformemente al paragrafo 4 sono, in virtù della loro integrazione nell'Accordo, parte dell'ordinamento giuridico della Svizzera, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto.

3. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto dell'Accordo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
4. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare l'allegato dell'Accordo, compresi i necessari adeguamenti.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, se necessario per garantire la coerenza dell'Accordo con l'allegato modificato ai sensi del paragrafo 4, il Comitato misto può sottoporre la revisione dell'Accordo alle Parti contraenti per approvazione secondo le loro procedure interne.
6. I riferimenti nell'Accordo ad atti giuridici dell'Unione non più in vigore si intendono fatti all'atto giuridico abrogativo dell'Unione come integrato nell'allegato dell'Accordo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto sulla corrispondente modifica dell'allegato dell'Accordo ai sensi del paragrafo 4, salvo diversa disposizione in tale decisione.
7. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione. L'Accordo non contiene eccezioni.
8. Fatto salvo l'articolo 6, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 4 entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.
9. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

ARTICOLO 6

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.

2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso la scadenza è prorogata di un anno.

3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria della decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento degli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

CAPITOLO 3

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 7

Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni dell'Accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'Accordo.

ARTICOLO 8

Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione dell'Accordo è esercitata congiuntamente dalle Parti contraenti all'interno del Comitato misto.

Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso di applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto allo scopo di trovare una soluzione accettabile.

4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione dell'Accordo da parte dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 10.

Nella misura in cui, per assicurare l'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo, siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell'Unione nei confronti di una Parte contraente, quali poteri di indagine e di decisione, l'Accordo deve specificamente prevederli.

ARTICOLO 9

Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Protocollo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo oppure, ove applicabile, relativa alla conformità all'Accordo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

ARTICOLO 10

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.
2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nell'appendice.

3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 7, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- (a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;
e
- (b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 11

Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, dell'appendice, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro dell'Accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (di seguito "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. La Parte contraente comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente all'appendice.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, dell'appendice.
4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

ARTICOLO 12

Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.
2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione dell'Accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui esso si riferisce.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 13

Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato alle quali ha accesso, conformemente al presente articolo e all'allegato.

Il Comitato misto può adottare una decisione per modificare l'allegato.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

- (a) un contributo operativo; e
- (b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato.

Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti.

Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.

8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.

9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

10. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 5 dell'allegato.

11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato.

12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato e, ove opportuno, le adegua.

ARTICOLO 14

Riferimenti ai territori

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti al territorio dell'"Unione europea", dell'"Unione", del "mercato comune" o del "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti ai territori di cui all'articolo 34 dell'Accordo.

ARTICOLO 15

Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nell'Accordo derivano dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 6, paragrafo 5, del presente Protocollo, nonché dalle disposizioni relative ai regimi transitori.

ARTICOLO 17

Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Attuazione

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei suoi obiettivi.
2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 20

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.
2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 36, paragrafo 4, dell'Accordo.

3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ALLEGATO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DEL PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione per le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

(a) agenzie:
nessuna;

(b) sistemi di informazione:
nessuno;

(c) altre attività:
nessuna.

ARTICOLO 2

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sono effettuati conformemente al presente articolo.
2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:
 - (a) l'importo del contributo operativo; e
 - (b) l'importo della quota di partecipazione.
3. La Commissione comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:
 - (a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1;
 - (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del Protocollo; e

- (c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.
4. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a e b.
5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente all'Accordo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.
6. La richiesta o le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:
- (a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

- (b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del Protocollo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 3

Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo iniziale è adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Accordi esistenti

L'articolo 13 del Protocollo e il presente allegato non si applicano agli accordi specifici tra la Svizzera e l'Unione che includono contributi finanziari della Svizzera. Le agenzie, i sistemi di informazione e le altre attività contemplati da tali accordi sono i seguenti:

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, istituita dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), come applicabile secondo l'allegato dell'Accordo.

ARTICOLO 5

Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del Protocollo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Per il primo anno di attuazione del Protocollo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 13 del Protocollo e agli articoli 1–3 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto *pro rata temporis*, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- (a) il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore del Protocollo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- (b) il numero totale di giorni dell'anno in questione.

APPENDICE SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applicano le regole della presente appendice.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dalla presente appendice decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.

2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
- (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;
 - (d) la base giuridica del procedimento (articolo 10, paragrafo 2, o articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo) e:
 - (i) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo; e
 - (ii) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo nonché le misure di compensazione contestate;
 - (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
 - (f) una breve descrizione della controversia; e
 - (g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

4. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:
 - (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
 - (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e
 - (d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, della presente appendice e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità *di fatto* o *di diritto* di esercitarle, si applica la procedura di ricusazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Ricusaione degli arbitri

1. La Parte che desidera riconsare un arbitro presenta una domanda di riconsazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di riconsazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro riconsato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di riconsazione.
3. Se è stata presentata domanda di riconsazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di riconsazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di riconsazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte riconsante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla riconsazione.
5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:

- (a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;
- (b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
- (c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.

3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, della presente appendice. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo.
2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

3. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.
5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Prevvia consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:
 - (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
 - (b) se le Parti concordano in tal senso.
4. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo.

ARTICOLO III.9

Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- (a) una breve descrizione della controversia;
- (b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni dell'accordo interessato; e
- (c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del Protocollo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.10

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.

2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.

3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta od orale.

4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
- (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e
- (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.

5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.

6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo.

8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.11

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.
2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.
3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.
4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.
5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.

6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.12

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.
2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano i paragrafi 1, *mutatis mutandis*, e 3.

ARTICOLO III.13

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.14

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.
2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPITOLO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.
4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.
2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 7 del Protocollo.
3. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.
3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri.

L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.

3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:
 - (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
 - (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e

(c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.

2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche della presente appendice.

PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO AEREO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "Parte contraente" e congiuntamente "Parti contraenti",

INTENZIONATE a rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera e delle sue imprese al mercato interno dell'Unione, al quale la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo");

RICONOSCENDO che il buon funzionamento e l'omogeneità nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa richiedono pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera, basate su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate agli aiuti di Stato nel mercato interno;

RIAFFERMANDO l'autonomia delle Parti contraenti nonché il ruolo e le competenze delle loro istituzioni e, relativamente alla Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dal suo ordinamento costituzionale, tra cui la democrazia diretta, la separazione dei poteri e il federalismo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Protocollo sono assicurare pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera nei settori del mercato interno che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo nonché garantire il buon funzionamento del mercato interno definendo norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

1. Il presente Protocollo e i suoi allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo. Non modificano né il campo d'applicazione né gli obiettivi dell'Accordo.
2. Gli articoli 13 e 14 dell'Accordo sono abrogati.
3. L'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo non si applica ai fini del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

Aiuti di Stato

1. Salvo se diversamente previsto dall'Accordo, sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro dell'Unione, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. Sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
 - (a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti interessati;
 - (b) gli aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
 - (c) le misure specificate nella sezione A dell'allegato I.
3. Possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
 - (a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico in regioni con un tenore di vita anormalmente basso o con una grave sottoccupazione;
 - (b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti contraenti o a rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera;

- (c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;
- (d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;
- (e) le categorie di aiuti specificate nella sezione B dell'allegato I.

4. Gli aiuti concessi in conformità alla sezione C dell'allegato I sono ritenuti compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e sono esentati dai requisiti di notifica di cui all'articolo 4.

5. Gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggetti alle norme del presente Protocollo, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

6. Il presente Protocollo non si applica agli importi concessi a una singola impresa per attività che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo, i quali costituiscono un aiuto *de minimis* come specificato nella sezione D dell'allegato I.

7. Il Comitato misto può decidere di aggiornare le sezioni A e B dell'allegato I, specificando le misure che sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno o le categorie di aiuti che possono essere considerate tali.

ARTICOLO 4

Sorveglianza

1. Ai fini dell'articolo 1, l'Unione, conformemente alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, e la Svizzera, conformemente al proprio ordinamento costituzionale delle competenze, sorvegliano nei rispettivi territori l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in conformità al presente Protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Unione mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato in conformità agli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, integrato dagli atti giuridici dell'Unione in materia di aiuti di Stato e dagli atti giuridici dell'Unione riguardanti gli aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo elencati nella sezione A, punto 1, dell'allegato II.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Svizzera, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in qualsiasi momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione, come stabilito al paragrafo 2, compreso quanto segue:
 - (a) un'autorità di sorveglianza indipendente; e
 - (b) procedure atte a garantire l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza della compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno, compresi:
 - (i) la notifica preventiva degli aiuti previsti all'autorità di sorveglianza;
 - (ii) l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza degli aiuti notificati e la sua competenza ad esaminare quelli non notificati;
 - (iii) l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria competente, con effetto sospensivo dal momento in cui l'atto è impugnabile, degli aiuti che l'autorità di sorveglianza giudica incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno; e

- (iv) il recupero, comprensivo degli interessi, degli aiuti concessi e giudicati incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno.

4. Conformemente all'ordinamento costituzionale delle competenze della Svizzera, il paragrafo 3, lettera b, punti (iii) e (iv), non si applica agli atti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero.

5. L'autorità di sorveglianza svizzera, qualora non possa impugnare dinanzi a un'autorità giudiziaria gli aiuti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero a causa delle limitazioni delle sue competenze previste dall'ordinamento costituzionale svizzero, impugna l'applicazione di tali aiuti da parte di altre autorità in tutti i casi specifici. Qualora l'autorità giudiziaria concluda che un tale aiuto sia incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, le competenti autorità giudiziarie e amministrative svizzere prendono in considerazione questa conclusione nel valutare se tale aiuto debba essere applicato nel caso in esame.

ARTICOLO 5

Aiuti esistenti

1. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b, non si applica agli aiuti esistenti, compresi i regimi di aiuti e gli aiuti individuali.
2. Ai fini del presente Protocollo, gli aiuti esistenti comprendono gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo e per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data.

3. Entro 12 mesi dalla data di istituzione del sistema di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza acquisisce una panoramica dei regimi di aiuti ancora in vigore nei settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo e li sottopone a una valutazione *prima facie* in base ai criteri specificati all'articolo 3.
4. Tutti i regimi di aiuti esistenti in Svizzera sono soggetti a un esame permanente da parte dell'autorità di sorveglianza finalizzato a verificarne la compatibilità con il buon funzionamento del mercato interno ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7.
5. Qualora giudichi che un regime di aiuti esistente non sia compatibile con il buon funzionamento del mercato interno o non lo sia più, l'autorità di sorveglianza informa le autorità competenti dell'obbligo di conformarsi al presente Protocollo. Se un tale regime di aiuti è modificato o abolito, le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza.
6. L'autorità di sorveglianza pubblica le misure adottate dalle autorità competenti se giudica che siano idonee a garantire la compatibilità del regime di aiuti con il buon funzionamento del mercato interno.
7. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, se giudica che il regime di aiuti rimanga incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, l'autorità di sorveglianza pubblica la propria valutazione e impugna l'applicazione di tale regime di aiuti in tutti i casi specifici in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b, punto (iii), e all'articolo 4, paragrafo 5.
8. Ai fini del presente Protocollo, se un regime di aiuti esistente è modificato in modo tale da incidere sulla compatibilità dell'aiuto con il buon funzionamento del mercato interno, tali aiuti sono considerati nuovi e sono pertanto soggetti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b.

ARTICOLO 6

Trasparenza

1. Le Parti contraenti garantiscono la trasparenza in merito agli aiuti concessi nel proprio territorio. Per l'Unione, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Per la Svizzera, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo.
2. Salvo se diversamente previsto dal presente Protocollo, ogni Parte contraente provvede a pubblicare relativamente al proprio territorio:
 - (a) gli aiuti concessi;
 - (b) i pareri o le decisioni delle proprie autorità di sorveglianza;
 - (c) le sentenze delle proprie autorità giudiziarie competenti in merito alla compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno; e
 - (d) le linee guida e le comunicazioni pertinenti applicate dalle proprie autorità di sorveglianza.

ARTICOLO 7

Modalità di cooperazione

1. Fatte salve le rispettive legislazioni e nei limiti delle risorse disponibili, le Parti contraenti cooperano e si scambiano informazioni sugli aiuti di Stato.
2. Ai fini dell'attuazione, applicazione e interpretazione uniformi delle norme sostanziali in materia di aiuti di Stato e del loro sviluppo armonioso:
 - (a) le Parti contraenti cooperano e si consultano reciprocamente sulle linee guida e le comunicazioni pertinenti di cui alla sezione B dell'allegato II; e
 - (b) le autorità di sorveglianza delle Parti contraenti definiscono i termini per uno scambio di informazioni regolare, comprese le implicazioni per l'applicazione delle norme sugli aiuti esistenti.

ARTICOLO 8

Consultazioni

1. Su richiesta di una Parte contraente, le Parti contraenti si consultano reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto, su questioni relative all'attuazione del presente Protocollo.
2. Nell'eventualità di sviluppi riguardanti interessi importanti di una Parte contraente che possano influenzare il funzionamento del presente Protocollo, il Comitato misto, su richiesta di una Parte contraente, si riunisce a un livello adeguatamente elevato entro 30 giorni da tale richiesta per discutere la questione.

ARTICOLO 9

Integrazione di atti giuridici

1. Nonostante l'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (di seguito denominato "Protocollo istituzionale"), ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nei settori contemplati dalle sezioni C e D dell'allegato I nonché dalla sezione A dell'allegato II siano integrati in tali allegati nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.
2. Quando adotta un atto giuridico in un settore contemplato dalle sezioni C e D dell'allegato I e dalla sezione A dell'allegato II, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
3. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare le sezioni C e D dell'allegato I e la sezione A dell'allegato II, compresi i necessari adeguamenti.
4. Fatto salvo l'articolo 6 del Protocollo istituzionale, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 11

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.
2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 36, paragrafo 4, dell'Accordo.
3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e le imprese hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ESENZIONI E CHIARIMENTI

SEZIONE A

MISURE COMPATIBILI CON IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA C

Le seguenti misure sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e non sono soggette all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b:

[...].

SEZIONE B

CATEGORIE DI AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COMPATIBILI CON IL
BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 3, LETTERA E

Le seguenti categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:

[...].

SEZIONE C

ESENZIONI PER CATEGORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Un aiuto è ritenuto compatibile con il buon funzionamento del mercato interno ed è esentato dai requisiti di notifica di cui all'articolo 4 se è concesso in conformità alle condizioni sostanziali specificate nelle seguenti disposizioni:

- (1) nei capi I e III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1);
- (2) negli articoli da 1 a 6 della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

SEZIONE D

AIUTI *DE MINIMIS* DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 6

Gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023).

Per gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023).

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI APPLICABILI NELL'UNIONE EUROPEA
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE A

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI

- (1) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, l'Unione applica i seguenti atti giuridici:
- (a) regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9);
 - (b) regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1° dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 19);
 - (c) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1);

- (d) decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3);
 - (e) regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023);
 - (f) regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023);
 - (g) regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
- (2) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Svizzera istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in ogni momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello applicato dall'Unione, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, e al punto 1 della presente sezione.

SEZIONE B

LINEE GUIDA, COMUNICAZIONI E PRASSI DECISIONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- (1) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza svizzera e le autorità giudiziarie competenti in Svizzera tengono in debita considerazione e seguono, per quanto possibile, le linee guida e le comunicazioni pertinenti che vincolano la Commissione europea, nonché la sua prassi decisionale, al fine di garantire un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione.
- (2) La Commissione europea notifica al Comitato misto e pubblica le linee guida e le comunicazioni che considera pertinenti ai fini dell'Accordo.
